

dalla Regione Puglia ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali, comunque denominati, e ai titolari di incarichi istituzionali di qualsiasi tipo sono ridotti del 10 per cento rispetto agli importi in godimento al 30 aprile 2010. Gli importi come innanzi ridotti non possono essere incrementati sino al 31 dicembre 2013". Tale disposizione deve essere applicata anche dalle agenzie regionali, e dunque dall'ARTI, come previsto dal comma 2 dell'art.7 della citata Legge.

Con Deliberazione n. 1839 del 09 ottobre 2009 la Giunta ha affidato la Presidenza dell'Agenzia alla prof.ssa Giuliana Trisorio Liuzzi, e nominato quali componenti della Giunta Esecutiva i professori Massimiliano Granieri e Lorenzo Vasanelli, e quali componenti del Collegio dei Revisori Mauro Giorgino (Presidente), Carmine Caputo e Gianluca Scarcelli.

Essendo trascorso il triennio dalla nomina, gli organi dell'Agenzia (Presidente, Giunta Esecutiva e Collegio dei Revisori) risultano scaduti ed appare necessario procedere alla nomina dei nuovi componenti.

Copertura Finanziaria di cui alla legge regionale n. 28/2001 e smi

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di uscita e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

La Vicepresidente, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

Il presente atto rientra nelle competenze della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. k) della L.R. n. 7/1997.

LA GIUNTA

udita la relazione del Vicepresidente;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla Direttrice dell'Area competente e dalla Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto di quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
- di nominare Presidente dell'Agenzia regionale per la Tecnologia e l'Innovazione:
Prof.ssa Evelina MILELLA;
- di nominare componenti della Giunta Esecutiva:
Prof. Massimiliano GRANIERI;
Prof. Alessandro SANNINO;
- di nominare componenti del Collegio dei revisori dei conti:
Dott. Mauro GIORGINO - Presidente;
Dott. Francesco CAFARCHIA;
Dott.ssa Pamela PALMI;
- di disporre che gli emolumenti degli organi di indirizzo, direzione e controllo dell'Agenzia (D.G.R. n.614/2005 e D.G.R. n. 1963/2008) siano rideterminati applicando le riduzioni previste dall'art.8 della Legge Regionale n.1 del 7 gennaio 2011;
- di disporre che il Servizio Ricerca Industriale e Innovazione procederà alla notifica delle nomine ed all'espletamento dei relativi adempimenti;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP;
- di notificare il presente provvedimento al Servizio Personale.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 aprile 2013, n. 751

DGR n. 1181 del 18 maggio 2010 - Approvazione del nuovo "Schema di contratto fideiussorio per l'anticipazione di agevolazioni da parte della Regione Puglia"

L'Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base della relazione istruttoria espletata dal Dirigente del

Servizio Ricerca Industriale e Innovazione e dal Dirigente del Servizio Competitività, riferisce quanto segue:

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 18 maggio 2010, pubblicata sul B.U.R.P. n.97 del 01/06/2010, è stato approvato lo “Schema di contratto fideiussorio per l’anticipazione di agevolazioni da parte della Regione Puglia”.

Tale contratto di fidejussione è stato adottato utilizzando quale riferimento lo schema di garanzia fidejussoria previsto dalla circolare del Ministero delle Attività Produttive prot. n. 970.776 del 27.05.2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 132 del 9.6.2005, calibrandolo, tuttavia, sulla base delle specifiche esigenze connesse all’attuazione dei regimi di aiuto regionali.

Rilevato che il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la Circolare prot. n. 43138 del 21 dicembre 2012 che introduce, con decorrenza immediata, il nuovo schema di fidejussione da utilizzare ai fini dell’erogazione, a titolo di anticipazione, delle quote di agevolazione finanziaria, che annulla e sostituisce la precedente circolare prot. n.970.776 del 27 maggio 2005, si ritiene opportuno recepire le modifiche sostanziali apportate al fine di rendere l’Allegato “Schema di contratto fideiussorio per l’anticipazione di agevolazioni (ovvero per l’erogazione delle agevolazioni) da parte della Regione Puglia”, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, maggiormente conforme a quanto stabilito dalla Direzione Generale per l’incentivazione delle Attività Imprenditoriali.

Tutto ciò premesso si propone di adottare il nuovo Schema di contratto fideiussorio regionale secondo lo schema allegato al presente provvedimento per farne parte integrante in sostituzione di quello allegato alla DGR n.1181 del 18 maggio 2010.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia d’entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta Regionale in base all’art. 4 lettere f) e k) della L.R. n. 7/1997;

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sviluppo Economico;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente del Servizio Ricerca Industriale e Innovazione e del Dirigente del Servizio Competitività, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare lo “Schema di contratto fideiussorio per l’anticipazione di agevolazioni da parte della Regione Puglia”, allegato (Allegato n.1) al presente atto per costituirne parte integrante in sostituzione di quello approvato con DGR n.1181 del 18 maggio 2010;
- di confermare in ogni sua altra parte la DGR n.1181 del 18 maggio 2010;
- di autorizzare i Responsabili di Procedimento interessati alla gestione dei regimi di aiuto ad adottare ogni atto conseguente al presente provvedimento e necessario alla sua concreta attuazione ed operatività degli strumenti di agevolazione di propria competenza;
- il presente atto, è immediatamente esecutivo;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Schema di contratto fideiussorio per l'anticipazione di agevolazioni

Spett.^{le} Regione Puglia
Area
Servizio
Via
701... BARI

Premesso che:

- a) con D.D. n. ... del è stata adottata la concessione in via provvisoria delle agevolazioni di cui a in favore dell'impresa beneficiaria per la somma di
- b) la concessione e la revoca delle agevolazioni finanziarie previste da, sono regolamentate nel e, laddove non previsto, sono disciplinate da specifica normativa, richiamandosi in particolare, nonché dalle disposizioni di legge sulle fattispecie di revoca dei contributi pubblici e relative circolari esplicative;
- c) l'impresa (in seguito indicata per brevità "**Contraente**"), con sede legale in, partita IVA, iscritta presso il Registro delle Imprese di al n. di codice fiscale..... ed al n. del Repertorio Economico Amministrativo, nell'ambito del e con Determinazione Dirigenziale di cui al precedente punto a) è stata ammessa alle agevolazioni finanziarie previste dal per la realizzazione di un piano di investimento in, riguardante la propria unità produttiva sita in; per il quale è stato assegnato un contributo complessivo di Euro (di cui € _____ in ed € _____ in) da rendere disponibile in n. quote;
- d) la prima / seconda / quota di contributo può essere erogata a titolo di anticipazione su richiesta del "Contraente", previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e della durata indicata al successivo art. 2, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulteranno dovute secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa, in conformità con i sopra richiamati provvedimenti amministrativi (oppure la quota di contributo può essere erogata su richiesta del, previa presentazione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa o fidejussoria irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta, d'importo pari alla somma da erogare e della durata indicata al successivo art. 2, a garanzia dell'eventuale richiesta di restituzione della somma stessa più interessi e spese che risulteranno dovute secondo le condizioni, i termini e le modalità stabiliti dalla normativa, in conformità con i sopra richiamati provvedimenti amministrativi);
- e) il Contraente intende richiedere l'anticipazione della prima / seconda / quota delle agevolazioni per l'importo di €
- f) il presente atto è redatto in conformità alle disposizioni contenute nelle norme e negli atti presupposti, come sopra meglio indicati, nonché allo schema di garanzia fidejussoria previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. del, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. ... del
- g) la Banca/Società di assicurazione/Società finanziaria(1) ha preso visione del piano d'impresa approvato con Determinazione Dirigenziale di cui al precedente punto a) e dei relativi atti presupposti e conseguenti, ed è perfettamente al corrente di tutte le condizioni di revoca del contributo, così come riportate nella stessa Determinazione e nella relativa normativa di riferimento;
- h) alle garanzie a favore della Regione Puglia – Area Servizio..... e di cui al presente atto si applica la normativa prevista dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 e dall'art. 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, così come interpretato dall'art. 3, comma 8, della legge 23 luglio 2009 n. 99 e relativi ss.mm.ii.;

i) la Regione Puglia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare le garanzie offerte da Banche/Società di Assicurazione/Società finanziarie con le quali siano in corso liti o contenziosi con la Banca d'Italia, con le quali siano insorte liti o contenziosi in relazione all'obbligo di restituzione alla Regione stessa di anticipazioni relative a pregressi e distinti rapporti di finanziamento; analoga facoltà è riservata alla Regione per il caso in cui tali liti siano insorte con società da queste controllate o loro controllanti, ovvero appartenenti allo stesso gruppo industriale; nel caso di Società che operino in regime di libera prestazione di servizi, le imprese interessate, prima di ottenere il rilascio di una garanzia, sono tenute ad acquisire il preventivo parere favorevole di gradimento del soggetto garante da parte della Regione Puglia.

J) la Banca /Società di assicurazione /Società finanziaria
ha sempre onorato i propri impegni con l'Ente garantito;

TUTTO CIÒ PREMESSO

la sottoscritta(1) (in seguito indicata per brevità "**Società**") con sede legale in, iscritta nel Repertorio Economico Amministrativo al n., iscritta all'albo/elenco (2), a mezzo dei sottoscritti signori:

..... nato a il

..... nata a il

nella loro rispettiva qualità di, domiciliata presso; casella di P.E.C.;
dichiara di costituirsi con il presente atto fidejussore nell'interesse del Contraente ed a favore della Regione Puglia – Area– Servizio.....(in seguito indicato per brevità "**Ente garantito**"), per la restituzione dell'anticipazione di cui in premessa, fino alla concorrenza dell'importo di Euro
(Euro) corrispondente alla prima / seconda / quota di contributo, maggiorata degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di stipula del finanziamento, incrementato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso, alle seguenti

CONDIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELLA GARANZIA

La premessa forma parte integrante del presente atto. La "Società" garantisce irrevocabilmente ed incondizionatamente all'"Ente garantito" nei limiti della somma indicata nelle conclusioni delle premesse, la restituzione della somma complessiva di Euro erogata a titolo di anticipazione al "Contraente".

Tale importo sarà automaticamente maggiorato degli interessi pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di stipula del finanziamento, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti dalla data dell'erogazione dell'anticipazione a quella del rimborso.

ARTICOLO 2 - DURATA DELLA GARANZIA E SVINCOLO

La garanzia ha durata ed efficacia fino allo scadere del ventiquattresimo mese successivo al termine di ultimazione del programma agevolato previsto dal piano d'impresa approvato con Determinazione Dirigenziale di cui al precedente punto a), pertanto fino al

Decorsa tale ultima scadenza, la garanzia cesserà decadendo automaticamente e ad ogni effetto. La garanzia sarà svincolata prima di tale scadenza dall'"Ente garantito" alla data in cui sia certificata con esito positivo la compiuta realizzazione dello stato di avanzamento corrispondente all'importo delle erogazioni percepite e l'assenza di cause e/o atti idonei a determinare l'assunzione di un provvedimento di revoca e l'"Ente garantito" provveda conseguentemente alla comunicazione di svincolo ai soggetti interessati.

ARTICOLO 3 - PAGAMENTO DEL RIMBORSO E RINUNCE

La "Società" s'impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta dell'"Ente garantito", formulata con l'indicazione dell'inadempienza riscontrata da parte dello stesso "Ente garantito" anche precedentemente all'adozione di un formale provvedimento di revoca del contributo, non oltre 45

(quarantacinque) giorni dalla ricezione di detta richiesta, cui peraltro non potrà opporre alcuna eccezione anche in caso che il "Contraente" sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

La richiesta di rimborso dovrà essere fatta dall' "Ente garantito" a mezzo posta elettronica certificata intestata alla "Società", così come risultante dalla premessa, o tramite Raccomandata A.R.

La "Società" rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 cod. civ., volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il "Contraente" e, nell'ambito del periodo di durata della garanzia di cui all'articolo 2, rinuncia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all'art. 1957 cod. civ. Nel caso di ritardo nella liquidazione dell'importo garantito, comprensivo di interessi, la "Società" corrisponderà i relativi interessi moratori in misura pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR), maggiorato di cinque punti, con decorrenza dal quarantaseiesimo giorno successivo a quello della ricezione della richiesta di escussione, senza necessità di costituzione in mora.

Restano salve le azioni di legge nel caso in cui le somme pagate ai sensi del presente articolo risultassero, parzialmente o totalmente, non dovute.

ARTICOLO 4 - INEFFICACIA DI CLAUSOLE LIMITATIVE DELLA GARANZIA

Sono da considerare inefficaci eventuali limitazioni dell'irrevocabilità, incondizionabilità ed escutibilità a prima richiesta della presente fidejussione.

Le clausole di cui al presente articolo, per quanto possa occorrere, vengono approvate ai sensi degli artt. 1341 e 1342 cod. civ.

ARTICOLO 5 - REQUISITI SOGGETTIVI

La "Società" dichiara, secondo il caso, di:

a) possedere alternativamente i requisiti soggettivi previsti ai sensi dell'art. 1 della legge 10 giugno 1982 n. 348 o dall'art. 107 del D.Lgs. del 1° settembre 1993, n. 385:

- 1) se Banca, di essere iscritto all'Albo presso la Banca d'Italia;
- 2) se Impresa di assicurazione, di essere inserita nell'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già l'ISVAP);
- 3) se Società finanziaria, di essere inserita nell'elenco speciale di cui all'art. 107, del d.lgs. n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.

b) di non essere stato, anche solo temporaneamente, inibito ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti Autorità nazionali o comunitarie.

ARTICOLO 6 - SURROGAZIONE

La "Società" è surrogata, nei limiti delle somme corrisposte all'"Ente garantito" in tutti i diritti, ragioni ed azioni di quest'ultimo verso il "Contraente", i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo, ai sensi dell'art. 1949 cod. civ.

* * *

ARTICOLO 7 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI ALLA "SOCIETÀ"

Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla "Società" in dipendenza dal presente atto, per essere validi ed efficaci, devono essere effettuati esclusivamente per mezzo di posta elettronica certificata o di lettera raccomandata A.R. o di ufficiale giudiziario, indirizzati al domicilio della "Società", così come risultante dalla premessa, o all'Agenzia alla quale è assegnato il presente contratto.

ARTICOLO 8 - FORO COMPETENTE

Il foro competente per ogni controversia relativa alla presente garanzia è esclusivamente quello di Bari.

IL CONTRAENTE
(Firma autenticata
e con attestazione dei poteri di firma)

LA SOCIETÀ'
(Firma autenticata
e con attestazione dei poteri di firma)

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del cod. civ. il sottoscritto "Contraente" dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali:

- Art. 1 – (Oggetto della garanzia)
- Art. 2 – (Durata della garanzia e svincolo)
- Art. 3 – (Pagamento del rimborso e rinunce)
- Art. 4 - (Inefficacia di clausole limitative della garanzia)
- Art. 5 – (Requisiti soggettivi)
- Art. 6 – (Surrogazione)
- Art. 7 – (Forma delle comunicazioni alla Società)
- Art. 8 – (Foro competente)

IL CONTRAENTE

(Firma autenticata e con attestazione dei poteri di firma)

Note:

(1) Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione o società finanziaria.

(2) Indicare per le banche gli estremi di iscrizione all'albo presso la Banca d'Italia; per le società di assicurazione indicare gli estremi di iscrizione all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni presso l'IVASS (già ISVAP); per le società finanziarie gli estremi di iscrizione all'elenco speciale, ex articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993 presso la Banca d'Italia.